

# Comunicazione unica al via: istruzioni per adempimenti Inail e Inps

Francesco Ernandes *Consulente del lavoro in Roma*



*L'Inail e l'Inps forniscono chiarimenti relativi alla piena operatività, dal 1° ottobre 2009, della cosiddetta Comunicazione unica al Registro delle imprese, per l'iscrizione ai fini assicurativi di nuove imprese*

**Inail - Circolare 28.9.2009, n. 52**  
**Inps - Messaggio 1.10.2009, n. 21952**

La «Comunicazione unica per la nascita dell'impresa» attuata per mezzo di una sola istanza al Registro imprese delle Camere di commercio ha come riferimento normativo la legge cd. Bersani (art. 9, legge n. 40/2007) prevista nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento burocratico-amministrativo delle fasi di «avvio d'impresa» e dei relativi adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali.

## Legge n. 40/2007

L'art. 9 della legge n. 40/2007 ha previsto, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa («in un solo giorno»), la presentazione da parte dell'interessato all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico della cd. comunicazione unica; le intenzioni del legislatore erano quelle di voler risolvere attraverso un solo e semplificato sistema tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, con effetti anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali (nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva); la ricevuta rilasciata dal Registro imprese avrebbe permesso infatti l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. La legge confermava che su «tutte» le Amministrazioni competenti coinvolte incombeva l'onere di comunicare all'interessato e all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica in via «immediata», codice fiscale e partita Iva; nei giorni successivi sarebbero stati inoltre prodotti e trasmessi gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Nell'ambito del quadro normativo di riferimento richiamato dalla legge Bersani, segnaliamo la diffusione del «model-

lo» di comunicazione unica, diramato in data 2 novembre 2007, con apposito decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico; per quanto riguarda le specifiche tecniche relative alle modalità di presentazione della Comunicazione unica telematica, occorre fare riferimento ad un ulteriore decreto, diffuso in data 3 luglio 2009 e pubblicato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2009. La fase sperimentale prevista dalla legge e avviata già dal 19 febbraio 2008 viene ora *nuovamente* proclamata per ulteriori sei mesi (fino ad aprile 2010).

Il decreto legge n. 79/2009 (cd. «anticrisi») ha disposto quindi che il «nuovo» sistema di Comunicazione unica dovrà essere applicato con decorrenza 1° ottobre 2009, modificando quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007; tale procedura permetterà, secondo quanto previsto dalla legge, la possibilità di effettuare «anche» gli adempimenti riguardanti modifiche o cessazione dell'attività di impresa.

## Istruzioni Inail

L'Istituto, con la circolare n. 52/2009, confermando quanto già ribadito in una precedente circolare (n. 8/2008), diffonde le istruzioni relativamente alle fasi della domanda di comunicazione unica e all'applicazione della fase transitoria.

### Comunicazione unica: cosa è?

La Comunicazione unica consiste in un insieme di «file» strutturato in un documento contenente:

- i dati del richiedente;
- l'oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai vari enti;
- i moduli per il Registro delle imprese, distinti per Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

## Comunicazione unica e ambiti applicativi

Il sistema di Comunicazione unica telematico consentirà in sintesi di effettuare (secondo quanto dichiarato nella circolare Inail e a conferma di quanto già ribadito con circolare n. 8/2008):

## Articolo 9

### *Comunicazione unica per la nascita dell'impresa*

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.
3. L'ufficio del Registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del Registro delle imprese, [anche] per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono [di norma] adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14 comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- dichiarazione di inizio attività a fini Iva e ottenimento del codice fiscale e/o della partita Iva (da presentare all'Agenzia delle Entrate);  
- domanda di iscrizione al Registro delle imprese (da presentare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);  
- denuncia di iscrizione all'assicurazione obbliga-

toria contro gli infortuni sul lavoro (da presentare all'Inail (denuncia di esercizio);  
- domanda di iscrizione all'Inps;  
- domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (in questo ambito l'operatività della Comunicazione unica è definita di intesa con le singole Regioni).

Sarà possibile inoltre effettuare secondo quanto specificato dall'Istituto:

- le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);

- le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di Pat correlate alle sedi dei lavori esercitati;

- la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.

Restano escluse naturalmente tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle vigenti tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).

## Esclusioni

L'Istituto tiene a precisare che restano esclusi dall'ambito di applicazione della Comunicazione unica quei soggetti che, pur obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa (come ad esempio i datori di lavoro pubblici).

## Denuncia di esercizio - Modulistica (Inail)

L'Istituto conferma nella circolare che i dati presenti nel nuovo sistema e riguardanti la propria modulistica per la denuncia di esercizio risultano essere gli stessi presenti sui modelli cartacei e sul servizio on line del sito dell'Istituto (Punto cliente); ovviamente sarà possibile effettuare la denuncia di iscrizione all'Inail, tramite Comunicazione unica, se contestualmente l'utente avrà provveduto all'inoltro al Registro delle imprese della domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività o della dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.

## Modalità operative

L'istanza avanzata dai soggetti interessati ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, coinvolge le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'Inail e l'Inps. L'Inail conferma che, al fine di diffondere il nuovo servizio e di fornire assistenza agli utenti coinvolti, le Cciaa organizzeranno appositi incontri con le Amministrazioni interessate.

**Domanda** - L'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del Registro delle imprese, competente per territorio, in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese competente). L'Istituto tiene a precisare nella recente circolare che, secondo quanto stabilito dal Dpcm

del 6 maggio 2009, le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente «durante l'orario d'ufficio delle Camere di commercio».

**Ricevuta e avvio immediato attività** - L'ufficio del registro delle imprese rilascia «contestualmente» la ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale dando notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Il contenuto della ricevuta è un documento informatico con marcatura temporale firmato digitalmente.

**Notifiche** - Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica («immediatamente») il codice fiscale, la partita Iva e ulteriori dati relativi alle posizioni registrate.

## Requisiti necessari (Firma digitale e Pec)

L'Inail conferma nella circolare che **requisito essenziale** per l'utilizzo del nuovo processo operativo di istanza unica è il possesso da parte del soggetto richiedente della **firma digitale** e della **Pec** ovvero della certificazione della mail elettronica; l'utente utilizzatore dovrà inoltre essere in possesso delle credenziali per «Telemaco», che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese. Qualora l'impresa (solo per le imprese individuali) si trovi sprovvista di casella Pec, le Camere di commercio provvederanno immediatamente ad assegnare gratuitamente una casella Pec.

La comunicazione, che deve essere firmata digitalmente, richiederà quindi «necessariamente» l'indicazione della posta elettronica certificata dell'impresa (Pec). La data di invio telematico della comunicazione costituisce la data di presentazione della comunicazione stessa. L'Inail precisa che all'atto della ricezione della Comunicazione unica il Registro delle imprese invia automaticamente alla casella Pec dell'impresa la ricevuta di protocollo e trasmette la denuncia alla casella Pec centralizzata predisposta dall'Inail; nella fase successiva il sistema inoltra la comunicazione alla sede Inail competente e invia all'utente e al Registro delle imprese la ricevuta della comunicazione, contenente il numero di Codice cliente e di Pat. Per quanto riguarda le denunce di iscrizione trasmesse all'Inail, il sistema informatico dell'Istituto rilascerà quindi «automaticamente» il numero di codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale (Pat) relativa ad ogni sede dei lavori indicata in denuncia e smista quest'ultima alla

Sede Inail competente per territorio, in base alla sede legale dell'impresa.

**Esito negativo istruttoria** - Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa risulti già assicurata ovvero non soggetta all'obbligo assicurativo, la Sede Inail competente (secondo quanto già ribadito nella precedente circolare dell'Istituto n. 8/2008) comunicherà all'indirizzo Pec indicato dell'interessato l'annullamento del numero di codice cliente e Pat già emessi.

### **Fase transitoria**

Per quanto riguarda la previsione di obbligatorietà di effettuazione della Comunicazione unica, dal 1° ottobre 2009, come disposto dal nuovo testo dell'art. 9, comma 8, del Dl n. 7/2007, l'Inail ha previsto un periodo transitorio di sei mesi decorrenti dal 1° ottobre 2009, durante il quale gli interessati avranno la «facoltà» di presentare alle Amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente (quindi una istanza per ogni Amministrazione coinvolta) oppure di utilizzare la nuova modalità. La sperimentazione, specifica l'Istituto, riguarderà (per quanto riguarda in particolare l'Inail e nella prima fase) l'intero territorio nazionale ed in particolare le «sole» denunce di iscrizione di nuove aziende. L'Inail specifica che sarà possibile effettuare la denuncia di iscrizione all'Inail solo se contestualmente l'utente avrà richiesto anche l'iscrizione al Registro delle imprese.

**Intermediari - requisiti** - L'Inail si sofferma nella circolare sui requisiti riguardanti gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro; tale verifica sarà operata dal sistema informatico camerale che verificherà la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro «soggetto delegato» riporta i dati anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo professionale.

**Legale rappresentante** - La Comunicazione unica potrà essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario (registrato in Punto cliente); nel caso specifico indicato dall'Istituto, la denuncia di iscrizione all'Inail dovrà essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche. L'Inail tiene a precisare inoltre che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), del

Dpcm del 6 maggio 2009, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvederà a verificare che, i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali. È prevista una maschera specifica che distingue la tipologia del denunciante (responsabile dell'impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria).

**«Nuova» Funzione Export («interscambio» pratiche)** - L'Istituto mette in evidenza la presenza di una interessante novità, riguardante una funzione prevista nel novo sistema, di «import/export» per lo scambio della pratica «ComUnica», tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l'apertura di una nuova impresa.

### **Modalità applicative**

Ricordiamo che Infocamere ha predisposto un software gratuito denominato «ComUnica» che permette la compilazione off line delle denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente; per l'accesso al servizio, le Camere di Commercio hanno predisposto il sito [www.registroimprese.camcom.it](http://www.registroimprese.camcom.it) dove è peraltro possibile reperire le informazioni nonché il software da utilizzare.

### **Stato delle pratiche**

L'Inail infine ricorda che per verifiche sullo stato delle pratiche da parte dell'utente finale, ditta o intermediario, è disponibile un servizio on line per la consultazione; servizio aperto anche agli utenti Inail e richiamabile nell'ambito dei servizi di Punto cliente alla voce Consultazione-Stato pratica.

### **Istruzioni Inps**

L'Inps con il messaggio 1° ottobre 2009, n. 21952, conferma quanto indicato dall'Inail nella circolare 52/2009, relativamente al nuovo sistema «Com Unica». L'Inps in linea con quanto dichiarato dall'Inail conferma che a partire dal 1° ottobre saranno pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema Dm, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore «Terziario». Per quanto riguarda i servizi di variazione dati anagrafici e di cessazione, previsti dalla nuova procedura, anche l'Inps ribadisce che questi saranno resi operativi in una fase successiva. L'Istituto si riserva con successivo messaggio di fornire le istruzioni operative per la gestione dei flussi informativi delle imprese agricole.

## Quadro normativo

- **Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7**, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 9, come modificato dall'art. 23, comma 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- **Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **art. 44, comma 8**, come modificato dall'art. 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009**, recante «Individuazione delle regole tecniche per la modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7»;
- **Decreto interministeriale 2 novembre 2007** «Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa»;
- **Circolare Inail 8 febbraio 2008, n. 8** con oggetto «Comunicazione unica al Registro delle imprese. Avvio sperimentazione».

## Premessa

Con la circolare n. 8/2008 è stata data informativa sulla Comunicazione unica per la nascita dell'impresa prevista dal decreto legge n. 7/2007<sup>(1)</sup> e sulla relativa modulistica, approvata con il decreto ministeriale del 2 novembre 2007<sup>(2)</sup>.

Sulla scorta di tali disposizioni, pur in assenza del decreto attuativo relativo alle regole tecniche, le Amministrazioni interessate hanno avviato dal 19 febbraio 2008 la sperimentazione in produzione della Comunicazione unica, con la collaborazione di gruppi di utenti «pilota» per ciascuna Provincia.

In data 3 luglio 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009<sup>(3)</sup>, con il quale sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica, che è esclusivamente telematica, e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Il decreto legge n. 79/2009 (cd. «Anticrisi»)<sup>(4)</sup>, infine, ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007, disponendo che la disciplina della Comunicazione unica «trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009».

Da tale data, quindi, è pienamente operativa l'iscrizione all'Inail tramite Comunicazione unica di una nuova impresa.

## Ambito di applicazione della Comunicazione unica

L'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 7/2007 - intitolato «Comunicazione unica per la nascita dell'impresa» - ha stabilito che «ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo».

## Inail - Circolare 28 settembre 2009, n. 52

**Oggetto:** Comunicazione unica al Registro delle imprese - Nuove modalità di iscrizione all'Inail dal 1° ottobre 2009

Il successivo comma 2 della stessa norma ha disposto che la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese **ed ha effetto,**

**sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,** assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>(5)</sup> nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

La Comunicazione unica, quindi, è una importante semplificazione per le imprese, che - qualora ne ricorrano i presupposti - con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali.

Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese «costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge»<sup>(6)</sup>.

La Comunicazione unica per la nascita dell'impresa è un servizio telematico, realizzato in base al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, che consente di effettuare:

- la dichiarazione di inizio attività a fini Iva, da presentare all'Agenzia delle Entrate nonché di ottenere il codice fiscale e/o la partita Iva attribuiti;
- la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da presentare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la denuncia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all'Inail (denuncia di esercizio);
- la domanda di iscrizione all'Inps;
- la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Per quanto riguarda l'iscrizione delle imprese artigiane al relativo albo, l'operatività della Comunicazione unica è definita di intesa con le singole Regioni<sup>(7)</sup>.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici.

La Comunicazione unica, in sostanza, è un insieme di file strutturato in un documento contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l'Agenzia delle Entrate, per l'Inps e per l'Inail.

La legge ha previsto che la Comunicazione unica si applichi anche in caso di **modifiche o cessazione** dell'attività d'impresa, pertanto anche queste denunce saranno gestite con lo stesso sistema.

In proposito, come già illustrato nella circolare n. 8/2008, si precisa che rientrano nell'ambito applicativo di Comunicazione unica le denunce riguardanti:

- le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);

- le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di Pat correlate alle sedi dei lavori esercitati;  
- la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.  
Sono escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).  
L'elenco degli adempimenti amministrativi che è possibile assolvere con la Comunicazione unica è stabilito dall'articolo 5 del Dpcm 6 maggio 2009, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.

## **Operatività della Comunicazione unica e periodo transitorio**

La disciplina della Comunicazione unica si applica dal 1° ottobre 2009, come disposto dal nuovo testo dell'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007. Da tale data è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.  
L'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 7/2007 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 412/1991 e dell'articolo 1 del decreto legge n. 6/1993<sup>(8)</sup> a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2009.

Le norme abrogate riguardano «l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali» - introdotta dal 1° gennaio 1992 - presso gli «sportelli polifunzionali» degli Enti previdenziali e delle Camere di commercio.

Il citato comma 9 dell'articolo 9, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti «con le modalità previgenti», previste dalle norme oggetto di abrogazione.

In sostanza la nuova normativa sulla Comunicazione unica ha sostituito totalmente quella preesistente in tema di sportello polifunzionale, che il legislatore nel 1991 aveva concepito come sportello «fisico» presso le diverse Amministrazioni interessate, ancorché «coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune»<sup>(9)</sup>.

Come già sperimentato per il Durc, l'evoluzione tecnologica consente di attivare sportelli unici esclusivamente telematici, che rendono possibile sia la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sia la riduzione dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

## **La denuncia di iscrizione all'Inail**

Per quanto riguarda l'Inail, nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la denuncia di esercizio, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio *on line* già in uso sul sito dell'Istituto in Punto Cliente.

La denuncia di iscrizione all'Inail tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese:

- la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;
  - la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.
- In attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 novembre 2007 e dell'articolo 7 del Dpcm 6 maggio 2009, le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'Inail sono pubblicate sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

Come già precisato nella circolare n. 8/2008, la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza.

In particolare, nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 12<sup>(10)</sup>, comma 1, del Tu n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere presentata all'Istituto assicuratore **contestualmente** all'inizio dell'attività e che per ogni singola sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'Inail<sup>(11)</sup> e presente nella modulistica per la Comunicazione unica.

## **Modalità di presentazione della Comunicazione unica**

La Comunicazione unica richiede la firma digitale e deve essere presentata all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del Registro imprese competente)<sup>(12)</sup>.

La procedura è interamente telematica e prevede l'utilizzo del software gratuito «ComUnica», realizzato dalle Camere di Commercio, che guida l'utente nella compilazione del modello.

Nel sito internet [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) è stata pubblicata la «Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa», che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.

## **Gli utenti di Comunicazione unica**

Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:

- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale<sup>(13)</sup>;
- di credenziali per «Telemaco», che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa.

Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito internet [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) con la Carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica o carta dotata di certificato standard Cns di autenticazione<sup>(14)</sup>.

Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni del mittente e del Registro imprese e le credenziali del

mittente, individuate sempre tramite le carte descritte, sono incluse nella richiesta del servizio.

Per quanto riguarda la Pec, l'articolo 8 del Dpcm 6 maggio 2009 ha stabilito che nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella Pec<sup>(15)</sup> corrispondente alla casella dell'impresa, in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al procedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che al mittente.

Nel caso in cui l'impresa non sia provvista di casella Pec, lo dichiara nella Comunicazione unica e le Camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella Pec ai fini del procedimento, senza costi per l'impresa<sup>(16)</sup>.

Si ricorda che tale eventualità può riguardare esclusivamente le imprese individuali, in quanto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008<sup>(17)</sup> ha previsto l'obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario.

In tale ultimo caso, se nella pratica di Comunicazione unica è presente la denuncia di iscrizione all'Inail, quest'ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche<sup>(18)</sup>.

È stata perciò prevista un'apposita funzione di «import/export» per lo scambio della pratica «ComUnica» tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l'apertura di una nuova impresa.

L'articolo 10, comma 1, lettera *f*, del Dpcm del 6 maggio 2009, dispone che, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede «a verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali».

Per consentire i controlli automatizzati, all'interno del modulo dell'Inail è stata prevista una apposita maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell'impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria).

Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente.

Al momento del rilascio dell'abilitazione per Punto Cliente, infatti, le Sedi dell'Inail verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente.

Per quanto riguarda i controlli demandati al sistema informatico del Registro delle imprese, si fa integrale rinvio all'articolo 10 del Dpcm citato, che espone le verifiche da effettuarsi su ogni Comunicazione unica.

Qualora i controlli abbiano esito negativo, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa.

## **Procedimento di Comunicazione unica**

Una volta superati i controlli previsti, la Comunicazione unica è protocollata immediatamente nel sistema del Registro delle imprese e, se presentata in modalità telematica, la protocollazione avviene automaticamente<sup>(19)</sup>.

A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta, che, come già precisato, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

Il contenuto della ricevuta, che è un documento informatico con marcatura temporale firmato digitalmente, è stabilito dall'articolo 13 del Dpcm.

La ricevuta è inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa e al mittente della Comunicazione unica.

La Comunicazione unica viene quindi trasmessa alle Amministrazioni competenti, che contestualmente comunicano al Registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e l'esito del ricevimento della Comunicazione unica.

Il Dpcm 6 maggio 2009 ha stabilito che le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle Camere di commercio<sup>(20)</sup>.

Per quanto riguarda le denunce di iscrizione trasmesse all'Inail, il sistema informatico dell'Istituto rilascia automaticamente il numero di codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale (Pat) relativa ad ogni sede dei lavori indicata in denuncia e smista quest'ultima alla Sede Inail competente per territorio, in base alla sede legale dell'impresa.

Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa - identificata dal codice fiscale - risulti già assicurata oppure non sia soggetta all'obbligo assicurativo, la Sede Inail competente provvede a comunicare all'indirizzo Pec indicato l'annullamento del numero di codice ditta e del numero Pat già assegnati automaticamente dal sistema.

Per quanto riguarda l'istruttoria delle denunce di esercizio da parte delle Sedi dell'Istituto, la Comunicazione unica non comporta alcuna novità, pertanto restano valide le disposizioni vigenti<sup>(21)</sup>.

Si ricorda, infine, che ai sensi del vigente Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990<sup>(22)</sup>, il certificato di assicurazione deve essere emesso entro il termine massimo di 30 giorni, fermi restando i minori tempi medi fissati annualmente con gli obiettivi di produzione dell'Istituto.

## **Istruzioni operative**

Come già precisato nella circolare n. 8/2008, per quanto attiene l'attività di back office, le nuove modalità di iscrizione tramite Comunicazione unica non comportano alcuna novità di rilievo, infatti le denunce sono trattate esattamente come le denunce di iscrizione web provenienti da [www.inail.it](http://www.inail.it) - Punto Cliente.

Nella lista dei documenti da lavorare in Gra<sup>(23)</sup>, le denunce effettuate tramite ComUnica riportano la provenienza «Web Registro imprese» e ad esse deve essere data assoluta precedenza.

Al fine di avviare le iniziative più efficaci per diffondere il nuovo servizio ed assistere gli utenti, le Cciaa organizzeranno appositi incontri con le Amministrazioni interessate. È quindi opportuno che presso ciascuna Sede sia individuato un referente, che dovrà curare l'informazione specifica riguardante obblighi, termini e contenuto delle denunce di iscrizione all'Inail nonché i soggetti legittimati ad effettuare le comunicazioni ai sensi della legge n. 12/1979. Inoltre, va segnalato che gli utenti possono seguire la

lavorazione della denuncia di iscrizione accedendo a Punto Cliente e selezionando la funzione Consultazione - Stato pratica.

È opportuno che le nuove modalità di iscrizione vengano illustrate in ogni occasione utile, compresi gli incontri con gli utenti intermediari per la prossima Autoliquidazione. Le Direzioni regionali eserciteranno come di consueto le funzioni di coordinamento e controllo delle iniziative assunte a livello locale ed effettueranno il monitoraggio delle denunce pervenute da Registro imprese utilizzando l'applicazione presente nella Intranet aziendale Web tematici - Procedure Aziende - Sistemi di controllo - Cruscotto denunce on line Gra, selezionando in «Provenienza denunce» l'opzione «Registro imprese».

#### Note:

- (1) Articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91.
- (2) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2007, n. 296.
- (3) Vedi Allegato 1 alla presente circolare (*omissis*, n.d.r).
- (4) Articolo 23, comma 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicato sulla *G.U.* n. 179 del 4 agosto 2009.
- (5) Gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali sono stati individuati dal Dpcm 6 maggio 2009, pubblicato sulla *G.U.* n. 152 del 3 luglio 2009.
- (6) Articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
- (7) Articolo 1, comma 2, del Dpcm 6 maggio 2009.
- (8) Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Con il messaggio n. 4226 del 19.2.2008 sono stati forniti, tra l'altro, i chiarimenti e le prime istruzioni operative per la gestione delle istanze di iscrizione provenienti dal canale telematico della «Comunicazione unica per la nascita dell'impresa» di cui all'articolo 9 del decreto legge 31.1.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.

L'avvio della sperimentazione ha riguardato inizialmente alcune province ed è stata successivamente estesa su tutto il territorio nazionale (messaggio n. 14658 del 26.6.2009).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 6 maggio 2009 (Allegato 1), in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 9, sono state stabilite le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Da ultimo, l'articolo 23, comma 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto «Decreto anticrisi»), ha novato il più volte citato articolo 9 stabilendo, al comma 8, che la disciplina della Comunicazione unica «trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009».

(9) Articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1992, n. 63.

(10) Come modificato dal decreto ministeriale 19 settembre 2003, pubblicato sulla *G.U.* del 9.10.2003, n. 235; vedi circolare Inail n. 59/2003.

(11) Articolo 10 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 recante «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione», pubblicato sulla *G.U.* del 22.1.2001, n. 17.

(12) Articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 7/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007; articolo 9 del Dpcm 6 maggio 2009.

(13) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

(14) Articolo 9, comma 4, del Dpcm 6 maggio 2009.

(15) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

(16) Articolo 8 del Dpcm 6 maggio 2009.

(17) Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(18) Legge 11 gennaio 1979, n. 12 «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro».

(19) Articolo 12 del Dpcm 6 maggio 2009.

(20) Articolo 3, comma 6, del Dpcm 6 maggio 2009.

(21) Vedi in particolare circolare Inail n. 9 dell'11.2.2002, paragrafo 10.

(22) Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Inail n. 8 e n. 13 del 29 gennaio e 6 febbraio 1992; v. anche circolare Inail n. 26/1992 ad esclusivo uso interno.

(23) Procedura Gestione Rapporti Assicurativi.

## Inps - Messaggio 1° ottobre 2009, n. 21952

**Oggetto:** Comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Nuova modalità di iscrizione a partire al 1° ottobre 2009. Periodo transitorio. Adempimenti a cura delle sedi

A partire da oggi, pertanto, sono pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema Dm, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore «Terziario». Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per la gestione dei flussi informativi delle imprese agricole.

Si precisa che, per effetto delle disposizioni contenute al comma 9 del più volte citato articolo 9, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (1° ottobre 2009-31 marzo 2010), le imprese, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, potranno continuare ad espletare i predetti adempimenti utilizzando le modalità attualmente esistenti.

I servizi di variazione dati anagrafici e di cessazione, previsti dalla disciplina della Comunicazione unica, saranno resi operativi in una fase successiva. Nulla risulta innovato relativamente ai flussi procedurali e alle correlate attività degli operatori di processo delle sedi, già illustrate nel citato messaggio n. 4226/2008, cui si fa rinvio per gli opportuni approfondimenti. Ogni altra informazione utile può essere reperita sul sito internet [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), nel quale è stata pubblicata anche la «Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa».